

REPUBBLICA ITALIANA
Corte dei conti
Sezione di controllo per la Regione siciliana

nella camera di consiglio del 12 dicembre 2017

visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l'art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);

visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) ed, in particolare, l'art.7, comma 8;

vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR in data 30 settembre 2013 delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;

vista la deliberazione n. 354/2013/PAR in data 14 novembre 2013 della Sezione di controllo per la Regione siciliana;

vista la richiesta di parere inoltrata dal sindaco del comune di Galati Mamertino con nota n. 9747 in data 31 ottobre 2017 (prot. Cdc n.9986 del 31 ottobre 2017);

vista l'ordinanza n.254/2017/CONTR. con la quale il Presidente della Sezione di controllo ha convocato l'odierna camera di consiglio;

udito il relatore dott. Giovanni Di Pietro

ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

Con la richiesta come sopra formulata il sindaco del comune di Galati Mamertino sottopone all'esame di questa Sezione uno specifico quesito sulle modalità di ripiano del disavanzo di amministrazione conseguente all'operazione di riaccertamento straordinario dei residui.

La Sezione reputa preliminarmente la richiesta di parere ammissibile, sia sotto il profilo soggettivo, essendo a firma del legale rappresentante dell'ente, sia sotto il profilo oggettivo, in quanto rispondente ai criteri stabiliti dalla Sezione delle Autonomie con delibera n. 5 del 17 febbraio 2006, integrati per quanto concerne la delimitazione del concetto di contabilità pubblica da quanto stabilito dalle Sezioni riunite centrali in sede di controllo con delibera n. 54/CONTR/2010.

Il quesito, infatti, verte in materia di contabilità pubblica, essendo relativo all'interpretazione ed all'applicazione di norme che concernono specificamente la disciplina prevista dalle nuove disposizioni sulla armonizzazione contabile.

In via preliminare si rileva che il parere richiesto dal comune di Galati Mamertino viene reso senza l'indicazione di soluzioni concrete, che devono piuttosto ritenersi diretta espressione dell'esercizio dei poteri che sono propri dei titolari delle singole funzioni amministrative interessate, e senza considerare la correttezza di eventuali scelte gestionali già compiute privilegiando piuttosto una ricostruzione degli istituti richiamati e delle problematiche ad essi correlate in via meramente astratta.

A tal riguardo, pertanto, risulta utile richiamare le disposizioni normative oggetto del quesito e, più in particolare, il decreto ministeriale 2 aprile 2015 che stabilisce le modalità attraverso le quali si deve procedere al ripiano del maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui.

Il quesito specifico proposto dall'ente ha ad oggetto la verifica del ripiano del disavanzo ovvero il controllo da svolgersi ogni anno al momento dell'approvazione del rendiconto con il quale è necessario accertare che la quota programmata di ripiano è stata recuperata e che non sia maturato, nel corso della gestione, un ulteriore disavanzo per il quale determinare la necessaria copertura.

L'articolo 4 del decreto ministeriale sopra citato individua i criteri e le modalità da osservare annualmente per la verifica del ripiano del disavanzo di amministrazione.

Ciascuna amministrazione che alla data dell'01.01.2015, in sede di riaccertamento straordinario dei residui, avesse individuato un maggiore disavanzo e, conseguentemente, avesse stabilito con delibera consiliare le modalità di ripiano dello stesso, attraverso un piano programmato di rientro prevedendo la quota annuale costante necessaria per pervenire al ripiano definitivo del disavanzo, dovrà attenersi a quanto previsto dall'articolo 4 del citato decreto.

In particolare, in sede di approvazione del rendiconto per l'esercizio 2015 e allo stesso modo dei rendiconti relativi agli esercizi successivi, sarà necessario accertare se il risultato di amministrazione al 31 dicembre è pari o superiore a quello al 1° gennaio. Nell'ipotesi in cui il disavanzo applicato al singolo esercizio *pro quota* non risulti recuperato, tale rata e l'eventuale maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato determinato alla data del 1° gennaio 2015, dovranno essere riassorbiti di conseguenza con relativa imputazione al bilancio di previsione 2016-2018 in aggiunta alla quota annuale come programmata per il recupero del disavanzo scaturente dal riaccertamento straordinario dei residui.

Il ripiano dei predetti disavanzi emersi, come già sopra specificato per il mancato ripiano della quota annuale programmata ovvero per il peggioramento della situazione già accertata alla data del 1° gennaio 2015, dovrà avvenire secondo le regole previste dall'articolo 188 del Tuel e quindi con la relativa imputazione agli esercizi considerati nel bilancio di previsione e, in ogni caso, non oltre la durata della consiliatura, attraverso una apposita delibera consiliare che dovrà in concreto definire, nel rispetto dei criteri fissati dal legislatore, il piano di rientro per tali nuove quote del disavanzo.

Le Sezioni Riunite in speciale composizione di questa Corte, con la decisione n. 41/2017/EL, hanno da ultimo chiarito che, anche nelle ipotesi nelle quali vi sia stata un'errata determinazione del risultato di amministrazione, la successiva adozione delle necessarie misure correttive non potrà avvenire con l'impiego delle modalità agevolate di ripiano del disavanzo, previste, infatti, solo in via eccezionale, al momento del riaccertamento straordinario dei residui.

Infine appare utile precisare che gli accertamenti compiuti al momento del riaccertamento straordinario dei residui, avuto riguardo in particolare alla specifica individuazione degli accantonamenti e alla predisposizione dei fondi nonchè, conseguentemente, alla determinazione del disavanzo di amministrazione dovranno essere posti alla base delle verifiche e dei necessari aggiornamenti che ciascun ente, annualmente, opererà adeguando le misure e gli interventi previsti alle risultanze scaturenti da ogni singolo esercizio di competenza.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione di controllo per la Regione siciliana. Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all'Amministrazione richiedente, nonché all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica Dipartimento delle Autonomie locali.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2017.

Il Relatore
(Giovanni Di Pietro)

Il Presidente
(Maurizio Graffeo)

Depositato in Segreteria il 12 gennaio 2018
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Boris Rasura)